

## **RISOLUZIONE N. 8/2001 del 18.12.2001**

### **Criteria per la formazione dei collegi giudicanti per l'assegnazione dei ricorsi per l'anno 2002.**

Il Consiglio richiamati i criteri fissati con la risoluzione n. 7/99 e quelli della risoluzione n. 4/2000 del 23.11.2000 relativi alle sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali, confermati per l'anno 2001; ribadita la necessità della puntuale osservanza dei criteri indicati, anche in considerazione dei ricorsi e delle istanze, pervenute a questo Consiglio in ordine alla mancata adozione di criteri conformi alle risoluzioni e, comunque, in considerazione di alcuni episodi verificatisi di grave appannamento dell'immagine di terzietà della giurisdizione tributaria che concerne anche l'apparire

#### **DELIBERA**

a) di confermare per l'anno 2002 la risoluzione n. 7/99 adottata per l'anno 2000, ad eccezione del paragrafo 6), integrata con quanto previsto dalla risoluzione n. 4/2000 relativa alle sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali;

b) di modificare, come segue, il paragrafo 6) della risoluzione n. 7/99:

“I Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti di sezione depositeranno presso le rispettive Segreterie gli schemi dei decreti suindicati entro il 25.1.2002

Ciascun componente della Commissione o della sezione, potrà prenderne visione ed estrarne copia e formulare osservazioni in ordine agli stessi, le quali vanno depositate presso la rispettiva Segreteria entro il 10.2.2002.

I Presidenti delle Commissioni e delle sezioni, tenuto conto delle osservazioni depositate, adotteranno i detti decreti entro il 20.2.2002, con specifica motivazione in ordine alle osservazioni. I decreti medesimi sono immediatamente esecutivi, ma gli interessati possono proporre reclamo al Consiglio di Presidenza, per violazione dei criteri innanzi precisati, depositando il relativo atto presso la Segreteria della Commissione, entro l'1.3.2002.

Scaduto tale ultimo termine, i Presidenti delle Commissioni trasmetteranno al Consiglio di Presidenza i decreti (compresi quelli dei Presidenti di sezione) e gli eventuali reclami. Il Consiglio di Presidenza, di ufficio, in sede

di verifica, o su reclamo degli interessati, può annullare i provvedimenti che risultassero in contrasto con i criteri stabiliti e/o adottare provvedimenti in sostituzione.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno la presente risoluzione, senza ritardo e, comunque, entro il 20/1/2002 consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota "per ricevuta".

Il Presidente: CALIENDO